



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- VISTO** l'articolo 117 della Costituzione;
- VISTA** la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. 4 marzo 1996 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l’unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’articolo 88;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
- VISTO** il Regio Decreto dell’ 11 dicembre 1933, n. 1775, “*Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- VISTO** in particolare l’art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
- VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 luglio 2004, recante “*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*”;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
- VISTO** in particolare l’art. 154 del predetto Decreto legislativo, il quale dispone che, al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 208 del 30 dicembre 2008 convertito con la Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- VISTA** la Legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha prorogato le Autorità Bacino di rilievo nazionale, istituite ai sensi della sopra citata Legge n. 183/1989, assegnando loro il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione richieste dalla Direttiva 2000/60 nel relativo territorio di competenza;
- VISTO** il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante “*Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento*”

- VISTO** il Decreto legislativo n. 219 del 10 dicembre 2010 ed, in particolare, l'art.4 recante “*Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ... le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle Regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici ...*”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 39 del 24 febbraio 2015 “*Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua*”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle “*Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*”;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- VISTO** il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea concernente l’impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale;
- VISTO** il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
- VISTA** la Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull’ “*interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)*”;
- CONSIDERATO CHE** la Commissione Europea, nell’ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque, di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l’uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi orientali;
- CONSIDERATO CHE** il paragrafo 20.4.5 del Vol. 8 – Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifica misura per la tutela dei corpi idrici in relazione ai procedimenti autorizzativi su nuove concessioni per uso idroelettrico;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano;
- CONSIDERATO CHE** l’allegato 7.2 dell’elaborato 7 - Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifica Direttiva che disciplina le procedure di valutazione ambientale relative alle derivazioni d’acqua;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale;
- CONSIDERATO CHE** l’allegato 8 al Piano suddetto (Indirizzi metodologici per l’aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali della risorsa) contiene una specifica disciplina per la valutazione delle derivazioni d’acqua;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Serchio;

CONSIDERATO in particolare l'allegato 9D (scheda norma 4) del Piano suddetto, contenente la disciplina delle derivazioni da acque superficiali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;

CONSIDERATO CHE il documento A-7 "Sintesi del programma di Misure" del Piano suddetto contiene una specifica misura per la tutela dei corpi idrici in relazione ai procedimenti autorizzativi su nuove concessioni per uso idroelettrico;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

CONSIDERATO CHE le misure per la valutazione ambientale *ex ante* delle nuove concessioni, previste nei summenzionati Aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA l'approvazione, con deliberazione n. 228 del 29 giugno 2016 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, dell'Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO l'*Action Plan* elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;

VISTA in particolare la *task* 11 dell'*Action Plan*, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di *una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici* e di *una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni*;

VISTA la Linea guida europea N° 31 – "*Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive*";

VISTO l'art. 88, comma 1, lettera p), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'emanazione da parte dello Stato di direttive sulla gestione del demanio idrico;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.88, comma 1, lettera p), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono approvate le Linee guida riportate negli Allegati A e B, per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

1. Con delibere delle Conferenze istituzionali permanenti, le Autorità di bacino distrettuali, entro il 31 dicembre 2017, adeguano ai criteri di cui all'art.1 gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per l'effettuazione delle valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque.

2. Al fine di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, dell'applicazione dei criteri metodologici di cui al presente Decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito, Ministero) un Tavolo Tecnico, cui partecipano ISPRA e le Autorità di bacino distrettuali.

3. Le Regioni e le Province Autonome, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, provvedono alla costituzione e all'aggiornamento delle banche dati funzionali all'applicazione dei predetti criteri, rendendole disponibili ai Soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti di autorizzazione delle derivazioni idriche.

4. Fino all'emanazione delle delibere di cui al punto 1, sono fatte salve le metodologie per le valutazioni ambientali delle derivazioni idriche già elaborate dalle Regioni e Province Autonome, nell'ambito delle proprie competenze legislative e di pianificazione.

5. Fino all'aggiornamento dei vigenti Piani di Gestione delle Acque, continuano ad applicarsi, in materia di derivazioni idriche, eventuali disposizioni in essi contenute, diverse rispetto a quanto prescritto dal presente Decreto, a condizione che siano supportate da una esplicita ed adeguata valutazione delle Autorità di Bacino Distrettuali che prenda in considerazione l'effetto di un'alterazione della combinazione delle misure assunte negli attuali Piani.

Roma,

Il Direttore generale

Dott.ssa Gaia Checcucci

(firmato)